

Comunicato Ufficiale n° 33 bis del 12.05.2023

Gara Virtus Praticello – Kokonuts Albinea del 08.05.2023

A scioglimento della riserva pubblicata sul C.U. n°33 del 11.05.2023, la Commissione Territoriale Giudicante

LETTO

il ricorso depositato dal Presidente della società Virtus Praticello, Sig. Saverio Manghi;

ACCERTATA

la sua regolarità formale e tempestività;

PRESO ATTO

- che la società Virtus Praticello ha allegato al suo reclamo documentazione che comproverebbe la partecipazione del tesserato Kreuzer Federico (Kokonuts Albinea) a una gara di seconda categoria FIGC;
- che le norme organizzative dei campionati Open (del Comitato di Reggio Emilia) normano la partecipazione di atleti tesserati ed effettivamente impiegati per società che militano in 2^a e 3^a categoria (vd. C.U. n°1 del 15.09.2022);
- che l'art. 68 comma 2 del "Regolamento per la giustizia sportiva" prevede che *"reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante"*;

RITENUTO

- che la documentazione prodotta dalla società Virtus Praticello, dimostri il tesseramento dell'atleta Kreuzer Federico per una società di seconda categoria;
- che la documentazione prodotta dalla società Virtus Praticello non provi la effettiva partecipazione del tesserato Kreuzer Federico a una gara di seconda categoria, in quanto non è da ritenersi documentazione ufficiale;

P.Q.M.

respinge il ricorso, disponendo l'omologazione della gara "Virtus Praticello – Kokonuts Albinea" con il punteggio conseguito sul campo (1-2).

Dispone inoltre che la tassa reclamo venga incamerata.

Commissione Territoriale Giudicante